

**FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA WEB BASED PER LA  
GESTIONE DEI CENTRI DI FORMAZIONE BLS D CON  
SERVIZI CONNESSI (ACCREDITAMENTO CENTRI DI  
FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E FRONTEND) E LA  
GESTIONE DELLA FORMAZIONE AREA ADDETTI AL  
TRASPORTO SANITARIO E SOCCORRITORI**

**CONTRATTO**

## Sommario

Art. 1 OGGETTO .....	3
Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI .....	4
Art.3 VALORE DEL CONTRATTO .....	4
Art. 4 NORME DI RIFERIMENTO .....	4
Art. 6 SPECIFICHE TECNICHE – RINVIO .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Art. 7 CONDIZIONI CONTRATTUALI .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Art. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	5
Art. 9 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI .....	7
Art. 10 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO .....	7
10.1. Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali .....	7
Art. 11 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA .....	7
Art. 12 DEPOSITO CAUZIONALE .....	8
Art. 13 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI .....	9
Art. 14 SUBAPPALTO E CESSIONE .....	9
Art. 15 TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....	10
Art. 16 RISERVATEZZA .....	10
Art. 17 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E DECURTAZIONE DEL CANONE .....	11
Art. 18 PENALI .....	11
Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	13
Art. 20 FORO COMPETENTE .....	13
Art. 21 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....	13

Tra

**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza**, con sede in Milano, via Alfredo Campanini 6 C.F./P.IVA 03128170135, posta elettronica certificata protocollo@pec.areu.lombardia.it – rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore, dr. Massimo Lombardo (di seguito denominata AREU e/o Agenzia),  
e  
..... con sede legale in ..... – C.F./P.IVA ..... posta elettronica certificata .....  
rappresentata dal Legale Rappresentate ..... (di seguito denominata Impresa e/o Fornitore).

### PREMESSO CHE

con deliberazione del Direttore Generale n. 298 del 27/06/2024 si è stabilito di:

- a. aggiudicare la procedura "aperta", mediante piattaforma di intermediazione telematica Sintel, per la fornitura di una piattaforma web based per la gestione dei centri di formazione BLS/D con servizi connessi e la gestione della formazione area addetti al trasporto sanitario, comprensiva di assistenza e manutenzione ordinaria ed evolutiva per la durata di 48 mesi a codesta Società per un importo complessivo pari ..... escluso iva;
- b. si è provveduto ad effettuare le verifiche relative alle autocertificazioni (art. 94 e ss del D.Lgs. 36/2023) alle quali le autorità competenti stanno provvedendo a dare riscontro;
- c. in data ..... la società ....., a garanzia della regolare esecuzione del Servizio, ha depositato, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale presunto, dunque, pari ad € ..... rilasciata in data ..... che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- d. in data ..... la Società ..... ha trasmesso ad AREU polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale ai sensi della documentazione di gara che anche se non materialmente allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

### TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E DESCRITTO,

### SI CONVIENE E SI STIPULA CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 OGGETTO

L'oggetto della presente fornitura è l'acquisizione di una piattaforma web-based, con protocollo HTTPS, per la gestione degli eventi formativi per Operatori Laici e Soccorritori, dei Centri di Formazione BLS/D per Operatori Laici e degli archivi istruttori ed esecutori abilitati, per AREU.

La piattaforma deve inoltre garantire lo svolgimento di attività formative in e-learning (FAD asincrona e webinar) integrate con il sistema gestionale.

La soluzione dovrà essere caratterizzata da un componente gestionale dedicato agli amministratori ed un componente pubblico, riservato agli utenti.

Inoltre, viene richiesta la realizzazione di un'APP mobile (Android-IOS), con protocollo criptato, al fine di facilitarne l'utilizzo.

Per i dettagli tecnici si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto.

## Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

Il contratto ha durata di 48 mesi a decorrere dalla data del verbale di collaudo, successivamente alla sottoscrizione del contratto, o da altra data espressamente comunicata da AREU all'aggiudicatario.

La sottoscrizione del contratto deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione da parte di AREU, salvo diversa indicazione da parte di AREU.

Come previsto dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal contratto in qualunque momento, tenendo indenne l'appaltatore mediante pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni per ulteriori 48 mesi, ex art. 120 comma 10, per un importo complessivo di € 130.500,00 oltre l'IVA.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, nei casi in cui si renda necessario attivare ulteriori forniture per un importo complessivo di € 80.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

## Art.3 VALORE DEL CONTRATTO

Il valore della fornitura in oggetto è pari ad € \_\_\_\_\_ escluso IVA al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

## Art. 4 NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA e dei suoi allegati, dal Disciplinare di Gara, dal contenuto delle offerte, dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

In caso di contrasto tra il contenuto delle offerte e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati saranno queste ultime a prevalere, fatte salve naturalmente le migliori eventualmente offerte in gara ed espressamente ritenute tali dalla Stazione Appaltante. L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Codice Etico Comportamentale dell'Ente e del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali.

## Art.5 REVISIONE PERIODICA PREZZI

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura massima dell'ottanta per cento della variazione ISTAT, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT Generale NIC tendenziale cod.00 del mese antecedente a quello di decorrenza contrattuale (es. il contratto decorre dal mese di luglio 2025, al

secondo anno di esecuzione del contratto potrà essere applicato l'indice ISTAT riferito al mese di giugno 2026 etc...).

La revisione dei prezzi di cui al presente articolo potrà essere riconosciuta alla scadenza di ogni annualità contrattuale (a partire dalla seconda annualità) e previa richiesta scritta dell'appaltatore che deve pervenire tra l'1 e il 31 Gennaio, debitamente motivata e con opportuna documentazione a comprova.

La Stazione Appaltante, valutata la documentazione ricevuta e previo contraddittorio con la controparte, concluderà la procedura entro 60 giorni solari dal ricevimento della documentazione completa comprovante l'effettivo incremento così come richiesto. Tale documentazione dovrà dare evidenza dell'incremento delle singole voci di composizione dell'offerta così come presentata e dovrà essere inviata contestualmente alla richiesta di variazione, se non dovesse pervenire alcuna documentazione a supporto la richiesta si intenderà non accettabile e verrà rigettata immediatamente.

#### **Art. 7 CONDIZIONI CONTRATTUALI**

L'impresa è tenuta a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente CSA e nei suoi allegati. Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto e a ogni attività che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e contenute in offerta. In ogni caso, l'impresa si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori.

#### **Art. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

In osservanza alle disposizioni previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le modalità di fatturazione elettronica.

Con riferimento all'adempimento previsto dalla normativa e indicato nel decreto MEF del 27 dicembre 2019, a partire dal 1° gennaio 2020 per ordini relativi a beni ed a partire dal 1° gennaio 2021 per ordini relativi a servizi sanitari e non sanitari, prevede l'entrata in vigore dell'obbligo di invio degli ordini in formato elettronico per il tramite di NSO.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza  
Viale Monza n. 223 - 20126 Milano  
Partita Iva e Codice Fiscale: 11513540960

Codice Univoco Ufficio: YEEDM3

Nome dell'Ufficio: S.C. Economico Finanziario.

e devono indicare i seguenti elementi obbligatori:

- a. dati anagrafici e fiscali completi;
- b. codice IBAN relativo al pagamento a mezzo bonifico bancario;
- c. codice identificativo di gara (CIG) e codice unico di progetto (CUP), se presente.

Inoltre, si comunica che si ritengono ulteriormente obbligatori, con conseguente rifiuto della fatturazione che dovesse risultarne priva, i seguenti riferimenti:

delibera di aggiudicazione;

ordine di acquisto;

chiara descrizione delle forniture di beni e/o servizi;

bolla di consegna ove esistente.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche arriveranno alla S.C. Economico Finanziario per la registrazione nel sistema contabile dell'Ente che provvederà ad inviarle al DEC per le verifiche di competenza.

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza trimestrale posticipata.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da parte della S.C. Economico Finanziario (data di arrivo sull'Hub regionale) secondo le modalità previste dalla legge.

In caso di ritardato pagamento per motivazioni esclusivamente imputabili all'Ente, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito calcolati sui giorni di effettivo ritardo, al netto dell'eventuale periodo di sospensione per l'evasione di richieste di documentazione di supporto e/o chiarimenti da parte dell'Ente al Fornitore. L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al pagamento delle penali e di tutti gli importi sostenuti dall'Ente per inadempienze contrattuali.

L'Ente non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'Impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Nessuna commissione bancaria o spesa di transazione è posta a carico dell'Ente.

## **Art. 9 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI**

Il personale addetto all'esecuzione del servizio deve essere regolarmente assunto dal Fornitore, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

Lo stesso dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Il Fornitore si impegna a esibire su richiesta dell'Agenzia la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

## **Art. 10 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO**

La ditta appaltatrice si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore e, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'amministrazione dei dipendenti della ditta appaltatrice, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza della ditta appaltatrice che risponde degli obblighi di sua pertinenza.

La ditta si obbliga inoltre ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

La ditta appaltatrice, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti dell'AREU, nonché di terzi.

### **10.1. Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali**

Vista la natura intellettuale dei servizi che vengono svolti nell'ambito di locali/luoghi di AREU, come specificato all'art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. 81/2008, l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica, né si ravvisano i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali, che pertanto sono pari a euro 0,00.

## **Art. 11 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA**

L'Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità inerente alla fornitura ed al rispetto dei principi e delle misure di sicurezza adeguate di cui all'art. 32 del Regolamento UE n. 679/2016.

Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione della fornitura o da cause ad essa connesse, derivassero a ciascuno dei Committenti o a terzi, a cose o a persone

(compresi i dipendenti dell'Appaltatore), è senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Appaltatore.

La ditta aggiudicataria, a copertura dei rischi della fornitura, deve presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione, con l'espressa rinuncia - da parte della medesima - ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente Committente.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso l'Ente Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione della fornitura, per ogni danno - anche se qui non menzionato. Copia autentica ex articolo 18 del D.P.R. n. 445/2000 di detta polizza dovrà essere consegnata, pena la decadenza dell'aggiudicazione, all'Agenzia Committente in sede di contratto. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all'Ente Committente e preventivamente accettate dalla stessa.

L'importo del massimale non potrà essere inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

#### **Art. 12 DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario, dovrà costituire garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, valido fino al termine del contratto fatto salvo quanto disposto dal citato articolo. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rilasciato ad AREU. L'aggiudicatario potrà optare per uno dei modi previsti dall'art. 117 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (cauzione o fideiussione); anche alla garanzia definitiva sono applicate le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva è prestata, ai sensi dell'art. 117 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 117, comma 7, la fideiussione o cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia Sanitaria interessata. La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente - a seguito di sua esplicita richiesta - entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

È facoltà di AREU incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con comunicazione PEC, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante. La ditta aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire



le disposizioni che AREU impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

#### **Art. 13 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI**

L'Impresa aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;

a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;

a terzi e/o cose di loro proprietà.

Il Fornitore è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, Il Fornitore è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

Il Fornitore sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto, ogniqualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione.

#### **Art. 14 SUBAPPALTO E CESSIONE**

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'impresa - in sede di offerta - dovrà indicare le parti della fornitura, che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Le modalità del subappalto saranno quelle previste dal menzionato articolo.

Il subappalto deve essere autorizzato dall'Amministrazione.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti di AREU. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

In tal caso è fatto obbligo all'Impresa di depositare, presso l'Amministrazione, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, l'Amministrazione provvede a corrispondere i pagamenti direttamente all'Impresa aggiudicataria, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 119, comma 11.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità ad AREU, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad AREU. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di

crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili ad AREU qualora AREU non le rifiuti con comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. AREU, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso in cui è stata notificata la cessione, AREU può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, stipulato.

#### **Art. 15 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ("AREU"), in qualità di titolare del trattamento, informa i partecipanti che i dati personali forniti verranno utilizzati per le finalità connesse all'espletamento della gara. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione, il possesso di titoli nonché per consentire l'assolvimento di tutte le attività collegate alla procedura di gara. La loro mancata indicazione può precludere tale verifica e la partecipazione. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e in particolare, il diritto di accesso, di rettifica, di limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento, nonché il diritto alla cancellazione e alla portabilità del dato, laddove applicabili. Ciascun interessato potrà altresì esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità del Garante o adire le opportune Autorità Giudiziarie in caso di violazioni.

Per l'esercizio dei suddetti diritti, l'interessato può: i) inviare una raccomandata A/R all'indirizzo del Titolare; ii) inviare una mail all'indirizzo [affari.generalilegali@areu.lombardia.it](mailto:affari.generalilegali@areu.lombardia.it) o a all'indirizzo del Responsabile per la protezione dei dati designato dal titolare: [dpo@areu.lombardia.it](mailto:dpo@areu.lombardia.it) iii) inviare una PEC all'indirizzo [protocollo@pec.areu.lombardia.it](mailto:protocollo@pec.areu.lombardia.it), all'attenzione Affari Generali e Legali e del Responsabile protezione dati aziendali.

#### **Art. 16 RISERVATEZZA**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitino per apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza in funzione dell'esecuzione del contratto; egli non potrà divulgarli in alcun modo ed in nessuna forma e non potrà farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla corretta esecuzione del contratto. L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

Tutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, applicazioni software, codici sorgenti, documenti e formule segrete e nuove (in seguito "informazioni"), trasferite al Fornitore o di cui il Fornitore venga a conoscenza nell'ambito del contratto, non potranno essere divulgate e/o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al Contratto.

Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e collaboratori del Fornitore (e/o delle Società consorziate).

L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino legittimamente di pubblico dominio.

È fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel presente accordo, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani

o agli affari dell'altra Parte o di terzi, acquisiti nell'esecuzione del presente contratto, salva l'autorizzazione scritta dell'altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza. Alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state trasfuse. Tali informazioni hanno un alto valore strategico per il committente e il loro uso illegittimo o non corretto costituisce inadempienza contrattuale. Conseguentemente il Fornitore si obbliga sin da ora a risarcire ogni eventuale danno subito dal committente per effetto dell'inosservanza dell'obbligo di riservatezza.

#### Art. 17 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E DECURTAZIONE DEL CANONE

L'ente adotterà, fin dalla fase di avvio del servizio, un monitoraggio continuo per valutare la corretta attivazione ed erogazione dei servizi come da contratto.

Nel caso in cui la rilevazione evidenziasse situazioni di criticità, l'impresa sarà tenuta ad intervenire a ripristinare il servizio come da contratto.

Al riscontro di una diminuzione dei servizi che comprometta l'attività prevista, nell'ambito del monitoraggio e liquidazione delle competenze mensili, verranno attivate decurtazioni sul canone proporzionali al livello di disservizio accertato.

La decurtazione del canone avverrà in seguito a richiesta motivata dell'ente. L'impresa potrà opporsi con motivate controdeduzioni entro 15 gg. solari dalla notifica delle contestazioni.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di AREU e del DEC, ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le decurtazioni come sopra indicate.

#### Art. 18 PENALI

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni specificate nei paragrafi Livelli Minimi di servizio e Macro Pianificazione del Progetto si applicheranno le seguenti penali:

Livello/Criticità	Descrizione	Penali
<b>1 (Alta)</b>	Malfunzionamenti bloccanti che pregiudicano l'operatività e l'utilizzo complessivo del software o di un suo sottosistema	Penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni ora di ritardo rispetto al corrispondente tempo di risoluzione
<b>2 (Media)</b>	Malfunzionamenti non bloccanti che non pregiudicano l'operatività e l'utilizzo complessivo del software o di un suo sottosistema	Penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni ora di ritardo rispetto al corrispondente tempo di risoluzione
<b>3 (Bassa)</b>	Malfunzionamento relativa a funzionalità utilizzate raramente o comunque secondarie, senza un impatto	Penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto al corrispondente tempo di risoluzione

Livello/Criticità	Descrizione	Penali
<b>4 (Assistenza generica)</b>	La richiesta è relativa all'usabilità del sistema, a chiarimenti o ad approfondimenti	Penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto al corrispondente tempo di risoluzione
<b>Reportistica Servizi di assistenza e help-desk</b>	Vedi paragrafo "Servizi di assistenza, help-desk e manutenzione"	Penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo dall'invio
<b>SAL di progetto</b>	Vedi paragrafo "MACRO PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO ATTIVITÀ"	Penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo dall'invio

Le penali sono applicabili in relazione a quanto richiamato dal presente Capitolato Speciale e rispetto a quanto offerto dal Fornitore e sono comunicate al Fornitore stesso. Possono essere comminate cumulativamente, in concorrenza di più inadempienze previste da diverse disposizioni ed il loro importo viene decurtato dalla prima fattura successiva alla comunicazione delle penali da applicare, oppure mediante l'incameramento del deposito cauzionale definitivo. Ai fini dell'applicazione delle penali, le frazioni di giorno sono arrotondate a una giornata intera (es. 2 giorni e 1 ora diventeranno 3 giorni).

AREU si riserva comunque di applicare penali in caso di inadempienze, anche sopra non elencate, che Le arrechino danno, proporzionalmente al danno arrecato e fatto salvo contraddittorio con Il Fornitore.

Constatato l'inadempimento e/o ritardo, così come rilevato dal DEC, AREU comunicherà con PEC all'aggiudicataria la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultima potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto al DEC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di AREU e del DEC a giustificare l'inadempimento, ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate. Nel caso invece di annullamento della penale, la somma trattenuta verrà restituita senza che su di essa possano essere vantati interessi da parte dell'impresa aggiudicataria.

AREU potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'importo contrattuale aggiudicato, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di inadempimenti che comportano penali superiori a tale misura massima, AREU potrà procedere alla risoluzione del contratto corrispondente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

### **Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

AREU, avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, nei seguenti casi:

avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;

per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;

in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico della ditta aggiudicataria;

nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;

in caso di sub-appalto non autorizzato dall'AREU ai sensi del successivo articolo;

qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con PEC da parte della stazione appaltanti nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del contratto o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;

nel caso in cui si verificano le cause di nullità previste dall'art.3 della Legge n.136/13.08.2010.

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'impresa aggiudicataria, la stazione appaltante ha il diritto di:

assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;

addebitare al Fornitore una quota fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa), a titolo di penale e di indennizzo dovuto alle stazioni appaltanti, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;

rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla ditta per il contratto precedentemente svolto;

incamerare il deposito cauzionale e/o richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, l'Amministrazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

L'impresa si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all'interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative dell'ente e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra Impresa nell'esecuzione del contratto. Sono fatte salve le disposizioni degli artt. 121, 122, 123 del D. Lgs. 36/2023.

### **Art. 20 FORO COMPETENTE**

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria nella fase di indizione e svolgimento della procedura di gara sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

### **Art. 21 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Si informa che, ai sensi dell'art.15 e dell'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, per la presente gara il Responsabile Unico del Progetto è il Dr. Stefano Sironi, Direttore S.C. Formazione, e il Responsabile della fase di affidamento è il dott. Alessandro Gervasi, Direttore F.F. S.C. Gestione degli Approvvigionamenti (e-mail [approvvigionamenti@areu.lombardia.it](mailto:approvvigionamenti@areu.lombardia.it)).

**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza**

**AGGIUDICATARIO.**

IL DIRETTORE GENERALE  
Massimo Lombardo  
f.to digitalmente

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
.....  
f.to digitalmente